



36  
REGIONE PUGLIA

Dott. Antonio Nunziante  
Vice Presidente della Giunta Regionale,  
con delega alla "Protezione Civile,  
Personale e organizzazione"

Prot. n. 128/S.P. -P.O.

Bari 10 novembre 2015



Consiglio Regionale  
della Puglia  
N. 20150020974  
10/11/2015 16:42  
450XW0  
Servizio Informatico e Tecnico

ENTRATA

Al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia  
Dott. Mario Loizzo

e,p.c. Ai Consiglieri regionali signori:  
Antonella Laricchia, Mario Conca,  
Marco Galante, Gianluca Bozzetti, Grazia Di Bari,  
Rosa Barone e Cristian Casilli

Al Presidente della Regione Puglia  
dott. Michele Emiliano

**Oggetto: Riscontro interrogazione n. 36 presentata dai Consiglieri regionali Laricchia, Conca, Galante, Bozzetti, Di Bari, Barone e Casili.**

Riguardo all'interrogazione presentata a codesta Presidenza concernente " Richiesta chiarimenti in ordine al Rinnovo incarico di direzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della struttura di progetto equiparata a ufficio "Implementazione di un sistema elettorale e referendario regionale e coordinamento del processo di riorganizzazione delle funzioni regionali" D.D. n. 22/2015, si chiarisce quanto segue.

**Punto n. 1 - Se corrisponde al vero che il contratto della sottoscrittente avrà termine il 22 settembre 2015 e quindi poco dopo il rinnovo del contratto.**

Gli incarichi di Direttore di Area secondo la previgente normativa di cui al d.P.G.r. n. 161 del 2008 e s.m.i. sono disciplinati dall'art. 19 per il quale:

70125 BARI - Via Celso Ulpiani, 10 - Tel. 080/5404810  
Email [a.nunziante@regione.puglia.it](mailto:a.nunziante@regione.puglia.it); [assessore.personale@regione.puglia.it](mailto:assessore.personale@regione.puglia.it)

4)



*L'incarico non deve avere durata inferiore a un anno né eccedere i cinque anni ed è rinnovabile. L'incarico non può comunque eccedere la durata della legislatura nel corso della quale l'incarico medesimo è stato attribuito, salvo il termine di cui al successivo comma 2.*

*In tutti i casi di cessazione, ordinaria o anticipata, della legislatura, a garanzia della continuità dell'azione amministrativa, gli incarichi di Direttore di Area cessano decorsi 90 giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale, prorogabili sino alla durata massima di 12 mesi.*

La proclamazione del nuovo Presidente è avvenuta in data 26 giugno termine iniziale dal quale far decorrere i 90 giorni.

Successivamente con D.G.r. n. 1518/2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA". Atto di Alta Organizzazione.

Nel disposto della citata D.G.r. si è deliberato di confermare gli incarichi in scadenza dei Direttori di Area, **fino al conferimento degli incarichi dei Direttori di Dipartimento**, (previsti nel nuovo ordinamento organizzativo di cui al d.P.G.r. 443/2015) e nel contempo si dava mandato al Servizio Personale e Organizzazione di avviare e concludere con urgenza la procedura di avviso pubblico volta a conferire gli incarichi di Direttore di Dipartimento secondo le procedure previste dall'art. 21 dello schema di organizzazione della Regione Puglia, allegato n. 3 della citata D.G.r.

Il provvedimento di indizione degli avvisi pubblici (Determinazione dirigenziale n. 525 del 5 agosto 2015) è stato pubblicato sul BURP del g.11 agosto 2015, n. 113.

Le domande per le rispettive candidature, secondo i termini e modi indicati nei conseguenti avvisi, andavano presentate al Presidente della Giunta Regionale, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel B.U.R.P.

Ne consegue, quindi che la supposta data del g. 22 settembre indicata nell'interrogazione quale termine dell'incarico di Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma





dell'Amministrazione, non ha fondamento non potendosi predeterminare il termine di nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento, secondo la nuova organizzazione di cui al d.P.G.r. 443/2015, a seguito degli avvisi di cui alla citata Determinazione dirigenziale, attesa la complessità del procedimento amministrativo che, come noto, ha richiesto approfondimenti e articolate valutazioni necessarie per la conseguente conclusione.

Nel caso oggetto dell'interrogazione solo in data 2 novembre si è provveduto alla sottoscrizione del contratto da parte dott. Angelosante Albanese, dirigente regionale, nominato Direttore di Dipartimento, secondo il nuovo modello organizzativo che ha determinato il venir meno dell'incarico al precedente Direttore di Area che ha adottato la DD. n.22/2015.

**Punto 2 – In tal caso, quali siano i motivi per cui un dirigente in procinto di scadenza del contratto rinnova un incarico mesi prima della scadenza.**

Ritenendo che quanto innanzi chiarito sul punto n. 1 in parte fornisca la risposta anche al punto n. 2, sulle motivazioni che hanno portato all'adozione dell'atto dirigenziale n. 22 del 15 settembre 2015 ha rilievo l'ampia relazione argomentativa della determinazione a proposito delle tematiche ivi enunciate, in correlazione con i compiti affidati alla struttura di progetto, che qui si riassumono.

Attività e adempimenti connessi:

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56 recante norme "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", con la quale si è avviato un complesso *iter* volto a ridisegnare, in un quadro organico preciso, tenuto conto del nesso tra gli articoli 114 e 118 comma 1 della Costituzione, la *governance* del sistema delle AA.LL., attraverso il riordino delle Province e la costituzione delle Città metropolitane. tra le quali, anche quella di Bari;



2. alla legge regionale 1 agosto 2014, n. 34, predisposta dalla Struttura di cui trattasi, recante "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali" onde consentire:
  - a) il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione, previa concertazione con i **comuni interessati** nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica;
  - b) le forme e le modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;
  - c) la promozione e il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni;
3. alla legge regionale n. 2 del 28 gennaio 2005 recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" come modificata dalla l.r. 10 marzo 2015 n. 7 a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 31 maggio 2015 per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionali.

Le motivazioni sin qui evidenziate sono state considerate esaurienti ai fini dell'adozione dell'atto, quali presupposti, fatti permissivi e costitutivi alla base della sua adozione.

In tale contesto appare inconferente il richiamo, riportato nell'interrogazione, all'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni degli Enti locali **quale servizio pugliese per l'espletamento della l. n.56/2014.**

Tale Organismo previsto in attuazione dell'Accordo Governo- Regioni sancito in Conferenza unificata del g. 11 settembre 2014 non può essere qualificato come struttura amministrativa di gestione cui anettere i compiti come innanzi meglio chiariti.

Nell'Accordo menzionato, infatti, l'Osservatorio regionale in correlazione con quello nazionale ha principalmente funzioni di impulso coordinamento, raccordo, supporto e monitoraggio di tutte le attività conseguenti alla legge n. 56/2014, proprie di un organismo politico-amministrativo, cui partecipano anche i rappresentanti ANCI , UPI e città metropolitana.

Un'ulteriore necessità per un rinnovo anticipato del contratto, al fine di non determinare



**REGIONE PUGLIA**

*Dott. Antonio Nunziante  
Vice Presidente della Giunta Regionale,  
con delega alla "Protezione Civile,  
Personale e organizzazione"*

soluzione di continuità nella direzione della Struttura di progetto, era data dal dover consentire al dirigente incaricato di differire la fruizione del congedo ordinario residuo, possibilità che sarebbe venuta meno con il permanere della scadenza contrattuale alla data originaria. Questa seconda evenienza non avrebbe consentito un'attività lavorativa costante in un momento rilevante dell'azione amministrativa che ha portato il Consiglio regionale, nella seduta del 27/10/2015 all'approvazione della legge regionale recante disposizioni, su "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" il cui iter ha ricevuto impulso, contenuti e supporto dalla Struttura dirigenziale stessa, poi pubblicata sul BURP n. 142 del 2 novembre 2015, l.r. 30 ottobre 2015, n. 31.

**Punto n. 3 – quale sia la durata del contratto rinnovato nella determinazione n. 22 del 2015 e per quale motivo nel contratto non è indicata la durata del contratto.**

Nel merito lo stesso atto dirigenziale richiama la nuova disciplina, nella fattispecie il comma 1 dell'art. 24 del d.P.G.r. n. 443/2015, per il quale gli incarichi dirigenziali hanno una durata minima di un anno e massima di tre anni e sono rinnovabili.

In ragione di quanto chiarito, pertanto, si è proceduto con il rinnovo (fattispecie diversa dalla proroga fino a cinque anni presente nella previgente normativa di cui al d.P.G.r. 161/2008) quale possibilità prevista dal nuovo ordinamento con il quale si determina un ulteriore periodo lavorativo di tre anni essendo il contratto in essere di durata triennale.

Resta fermo che qualora medio tempore il dirigente raggiunga i limiti ordinamentali per il collocamento a riposo d'ufficio, secondo le vigenti nel tempo vigenti, le strutture preposte sono tenute ad adottare i conseguenti atti anche in ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 33 del d.l. 223/2006 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il Vice Presidente

Antonio Nunziante

70125 BARI – Via Celso Ulpiani, 10 – Tel. 080/5404810

Email [a.nunziante@regione.puglia.it](mailto:a.nunziante@regione.puglia.it); [assessore.personale@regione.puglia.it](mailto:assessore.personale@regione.puglia.it)